

**Studio Legale Mangazzo**  
Avvocato Francesco Mangazzo  
Via Valadier, 44 – 00193 Roma  
Corso Trieste, 291 – 81100 Caserta  
Piazza Sannazzaro, 200 – 80122 Napoli  
0645547365 – 0823201343 – 081681397

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**– ROMA –**

Per il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mangazzo (C.F. MNGFNC73B02B963D – pec: [francesco.mangazzo@avvocatismcv.it](mailto:francesco.mangazzo@avvocatismcv.it) presso cui si chiede di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio), giusta procura alle liti allegata su foglio separato al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Mangazzo in Roma, alla Via Valadier n. 44,

**CONTRO**

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del legale rapp. *p.t.*

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE ANCHE A MEZZO DI DECRETO**

**INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 CPA**

- del giudizio di inidoneità al concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 (determinazione n. 388365/2-13 prot. del 24 Giugno 2021) espresso in prima istanza dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, della visita medica di primo accertamento, il cui giudizio è stato consegnato per la notifica in data 24/06/2021, nonché della successiva graduatoria finale di merito;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

**FATTO**

Il ricorrente ha preso parte al concorso per titoli ed esami per reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020.

Convocato per sostenere le prove di accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici, è stato giudicato non idoneo al servizio e, quindi, escluso dalla procedura concorsuale in quanto non in possesso dei requisiti prescritti dalle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020, con la seguente motivazione: “ [REDACTED]

Il giudizio di inidoneità impugnato con il presente ricorso è illegittimo e meritevole di essere annullato per i seguenti

#### MOTIVI

- 1) ERRORE DI GIUDIZIO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO, DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE TECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE APPROVATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI N. 164/3-8-2019 CC – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 GIUGNO 2014 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

A tal riguardo, occorre evidenziare preliminarmente la carenza motivazionale con la quale risulta formulato il giudizio di inidoneità mediante la mera trascrizione all'interno del provvedimento impugnato di quanto prescritto dalle istruzioni tecniche sull'accertamento dei requisiti fisici per il reclutamento, senza, tuttavia, che il medesimo giudizio abbia dato doverosa contezza degli elementi descrittivi della presunta patologia, così da rendere oggettivamente verificabile la ricorrenza o meno della condizione preclusiva all'arruolamento (vale a dire i motivi ostativi all'idoneità).

Tale grave lacuna motivazionale è di tutta evidenza laddove si consideri l'impossibilità di desumere la natura delle esigenze che hanno determinato l'inidoneità, mentre, ad attento esame obiettivo, svolto in data 14/07/2021 dal dott. Giovanni Perri, specializzato in Radiologia, consulente tecnico di parte, iscritto all'Albo Prov. CS n. 5619, risultano “ [REDACTED]

In data 3/08/2021, ad integrazione del referto del 14/06/2021, il dott. Giovanni Perri, ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa del 4 Giugno 2021, precisava che “ [REDACTED]

Ad ulteriore conferma, in data 6/08/2021, il dott. Nicola Capparelli, medico specialista in Ortopedia e Traumatologia redigeva **relazione medica specialistica sulla persona del ricorrente**, riportando quanto segue: *“la valutazione della idoneità fisica del candidato partecipante al bando in oggetto è regolamentata da linee guida ben esplicitate in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana anno 155 n. 131. Da tale documento (regolamento linee guida di cui alla G.U. anno 155 n. 131) [REDACTED]*

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] radiografico effettuato in data 14/06/2021 presso il Centro di radiologia Perri, si evince che [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]”.

Orbene, appare evidente che l’esclusione è frutto di un mero errore di calcolo radiologico, oggettivamente inconfutabile e ripetibile, e tale da non determinare l’effetto di esclusione per la lieve patologia che, secondo i criteri prestabiliti, non pregiudica l’appartenenza all’Arma dei Carabinieri. La motivazione di cui al provvedimento impugnato è errata poiché travisa completamente il contenuto precettivo del bando e della richiamata direttiva tecnica, ignorando le evidenze istruttorie offerte circa l’inidoneità al servizio del Sig. [REDACTED]

Il presupposto sul quale si fonda il giudizio illegittimo espresso dalla Commissione nel provvedimento impugnato, si radicherebbe sulla normativa di riferimento richiamata nel bando (D.M. 4 Giugno 2014). Il medesimo giudizio, oltre a risultare viziato da carenza della motivazione riguardo alla semplice indicazione di un “[REDACTED]” ed il mero richiamo alla determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 164/3-8-2019 CC, senza alcuna ulteriore valutazione della fattispecie concreta, risulta, altresì, erroneamente formulato proprio ed anche alla luce del contesto normativo di riferimento.

Difatti, dal combinato disposto tra la richiamata disciplina regolamentare (D.M. 4 Giugno 2014 e determinazione n. 164/3-8-2019 CC del 20/10/2020) l’individuazione delle imperfezioni - infermità è rimessa all’Amministrazione che nell’esercizio della discrezionalità tecnica, alla stessa riconosciuta, è legittimata a indicare i canoni fisici cui deve essere in possesso un appartenente al Corpo.

La direttiva D.M. 4 Giugno 2014, al punto V “Apparato Locomotore”, 3), rubrica tra la “  
[REDACTED]  
[REDACTED]”.

Ebbene, una tale tipologia di varismo, come disciplinata normativamente nel richiamato D.M., non si configura nella fisiologia del Sig. [REDACTED] così come risulta dalle stesse consulenze tecniche di parte, rese dal dott. Perri, sopra riportate testualmente.

Dall’esame delle caratteristiche somato-funzionali e dei requisiti fisici valutati in sede di giudizio di idoneità dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sono stati assegnati al ricorrente coefficienti di validità attribuiti in assenza di patologie.

Le caratteristiche del Sig. [REDACTED] risultano perfettamente compatibili ai fini dell’espletamento del servizio militare poiché i coefficienti 3 o 4 vengono attribuiti *“in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell’organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risultano di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale”* (Cfr. D.M. 4 Giugno 2014).

L’organo tecnico ha, palesemente, errato nel giudicare inidoneo l’odierno ricorrente sulla scorta di una diagnosi affatto motivata ed in palese violazione della normativa tecnica di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, è agevole affermare che i provvedimenti impugnati sono stati emessi in maniera illegittima dall’Amministrazione, rivelandosi non conformi alla normativa tecnica in questione, ed adottati quindi in violazione della stessa.

Com’è noto, il giudizio espresso dalla commissione medica sulla idoneità fisica del Carabiniere, pur costituendo espressione tipica di discrezionalità tecnica, è comunque sindacabile per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/07/2007 n. 3905, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 26/09/2008, n. 4631).

Infatti, *“l’esercizio della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche non esclude affatto il sindacato del giudice. Infatti la discrezionalità tecnica non differisce da quella amministrativa se non per ragioni quantitative, giacché si impernia su una “guida speciale” che il legislatore dà all’amministrazione per accertare i fatti che la norma presuppone... perciò il suo esercizio – e cioè l’operato delle commissioni mediche – è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere, anzi proprio perché si tratta di applicare regole tecniche e perciò verificabili, la sua sindacabilità si svolge in maniera più penetrante di quanto non sia quello della discrezionalità amministrativa”* (Cfr. TAR Lazio n. 2895/98).

Non può parlarsi di discrezionalità tecnica in tutti quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di diverso apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile, in modo non opinabile, in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi manca qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell'accertamento e dell'eventuale travisamento di fatto.

Nel caso di specie, è insussistente il presupposto di fatto, erroneamente riscontrato, sintomo evidente dell'illegittimità ed erroneità del giudizio di inidoneità, dovuto ad un difetto di istruttoria.

L'erroneo giudizio di inidoneità fisica rende, altresì, viziata la motivazione dell'esclusione dal concorso. Pertanto, si chiede l'annullamento degli atti impugnati per vizio della motivazione, così come stabilito in casi analoghi dalla giurisprudenza (*ex plurimis* Cfr. T.A.R. Roma, Sez. I bis, 26 Marzo 2012, n. 2835, nonché T.A.R. Roma 13 Gennaio 2010, n. 193).

Il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicante è da considerarsi, pertanto, arbitrario ed illogico, frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che, come si desume dalle certificazioni mediche, si pone in contrasto con le risultanze emerse dagli accertamenti effettuati dal ricorrente.

Sulla base di quanto sopra considerato, il provvedimento impugnato è illegittimo perché carente di ragionevolezza, in considerazione del fatto che trattasi di una diagnosi che esclude l'addivenire di alterazioni nei movimenti

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Laddove l'On.le TAR adito non ritenesse già esaustiva la documentazione prodotta, si chiede disporre **CTU** ovvero idonea **verificazione** al fine di accertare l'idoneità del Sig. [REDACTED] al reclutamento *de quo*.

### **ISTANZA CAUTELARE**

La fondatezza del ricorso rinviene dai motivi di impugnazione.

L'esistenza del pregiudizio grave ed irreparabile conseguente al rigetto del ricorso avverso il giudizio di inidoneità impugnato è correlato agli effetti conseguenti alla reviviscenza dell'esclusione dalla procedura concorsuale, preclusiva dell'accesso alla carriera dell'Arma dei Carabinieri.

Pertanto, per una tutela giurisdizionale effettiva appare necessario **disporre in via cautelare la sospensione degli effetti del giudizio di inidoneità impugnato e la riammissione con riserva alla procedura concorsuale.**

\* \* \*

Per questi motivi

**SI CHIEDE**

Voglia il Tar adito accogliere il presente ricorso e l'istanza cautelare incidentale e, per l'effetto, annullare il provvedimento di inidoneità impugnato, con ogni ulteriore effetto.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si producono i documenti come da separato indice.

\* \* \*

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso verrà corrisposto in misura ordinaria.

**Avvocato Francesco Mangazzo**

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- ROMA -**

**ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART.56 CPA**

Il sottoscritto Avvocato Francesco Mangazzo, quale difensore del Sig. [REDACTED] nel ricorso sopra esteso,

**CONSIDERATO CHE**

Il giudizio di inidoneità al concorso impugnato è stato reso sull'erroneo presupposto che il candidato abbia una patologia incompatibile con la normativa tecnica di riferimento, incorrendo così nella citata ipotesi di esclusione.

Al contrario, come da perizia asseverata che si produce, risulta quanto segue:

' [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] '.

Per tale ragione non si configura, in capo all'odierno ricorrente, alcuna inidoneità tale da escludere lo stesso dal reclutamento nell'Arma dei Carabinieri in ferma quadriennale, visto il bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020.

La fondatezza dei motivi di gravame si rinviene dalle argomentazioni sopra esposte.

L'ottenimento di una tutela cautelare solo all'esito di ordinaria Camera di Consiglio, che sarà fissata, interverrebbe a valle del completamento delle predette prove e della stessa conclusione del concorso. Conseguentemente, il candidato dovrebbe attendere l'avvio di un nuovo corso di arruolamento per il reclutamento di Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, in tempi non prevedibili, con pregiudizio grave ed irreparabile. La procedura concorsuale è, infatti, ancora in fase di svolgimento, con termini

in scadenza. Si ritiene, anche alla luce del principio di proporzionalità che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, allo stato, assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione del candidato "con riserva" a partecipare alle prove selettive in itinere, al fine di assicurarne l'interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del presente ricorso.

Alla luce di tanto appare quanto mai imprescindibile la concessione di tutela cautelare immediata.

Per questi motivi

### **CHIEDE**

Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente disporre con decreto cautelare, *inaudita altera parte*, la riammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale per cui è causa onde consentire lo svolgimento da parte dello stesso delle prove attitudinali e di quella orale.

**Roma, 5 Agosto 2021**

**Avvocato Francesco Mangazzo**